

# PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA CITTADINANZA

## Cittadinanza per nascita.

### Codice civile italiano e leggi di complemento.

È cittadino il figlio di padre cittadino. È reputato cittadino il figlio, nato e residente nel Regno, di padre che prima della sua nascita perdetto la cittadinanza. È cittadino il figlio di padre ignoto e di madre cittadina e il figlio di ignoti nato nel Regno. È reputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero domiciliatovi da dieci anni non interrotti, non per causa di commercio.

### *Presente disegno di legge.*

È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, il figlio di madre cittadina e di padre ignoto o apolide o se non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato a cui questo appartiene. È cittadino il nato nel Regno da genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Si presume, fino a prova in contrario, nato nel Regno il figlio di ignoti trovato in Italia. Fa acquistare la cittadinanza il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale durante la minore età senza emancipazione o il risultamento della paternità in uno dei modi stabiliti dall'articolo 193 del Codice civile. Prevale la cittadinanza paterna alla materna. Il figlio maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale o dal risultamento di cui sopra dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

### Francia.

È cittadino il nato in Francia o all'estero da padre francese, il nato in Francia da genitori sconosciuti, o di cui è sconosciuta la nazionalità, il nato in Francia da genitori di cui uno vi è nato egli stesso, salva la facoltà se francese è la madre di rinunciare alla cittadinanza francese nell'anno che segue alla maggiore età, il nato in Francia da straniero che al tempo della sua maggiore età vi è domiciliato, eccetto che nell'anno che segue abbia rinunciato alla cittadinanza francese

e provato che ha conservato la nazionalità dei suoi genitori. Può chiedere la cittadinanza francese il nato in Francia da straniero che non vi sia al tempo della maggiore età domiciliato purchè faccia prima dei 22 anni compiuti la dichiarazione di fissare in Francia il suo domicilio e vi si stabilisca entro l'anno.

#### Germania.

È cittadino dell'impero chi ha la nazionalità in uno degli Stati confederati o in Alsazia Lorena, e gode quindi in ciascun di essi i pieni diritti. Sono cittadini i figli legittimi di padre cittadino, e i figli naturali di madre cittadina. Quando il padre d'un figlio naturale è cittadino e la madre no, il figlio acquista la nazionalità del padre in seguito a legale legittimazione. Nel silenzio della legge si reputa che i figli trovati o nati da genitori sconosciuti acquistino la nazionalità del luogo dove sono nati o sono stati trovati.

#### Inghilterra.

Per la legge comune era cittadino ogni nato nel territorio inglese, eccetto i casi di extraterritorialità diplomatica o di occupazione militare. Una legge di Giorgio II estese la cittadinanza ai figli di sudditi inglesi nati all'estero, purchè il padre fosse nato in territorio inglese, e Giorgio III aggiunse purchè vi fosse nato l'avo. Seguì la legge del 1870. Oggi insomma il figlio, sia nato all'estero di padre inglese, sia in Inghilterra di padre straniero, è libero di richiedere alla sua maggiore età la cittadinanza del suo autore o quella del luogo di nascita.

#### Austria.

Sono cittadini austriaci i figli legittimi o naturali, nati in Austria o fuori da genitori austriaci. Il figlio naturale d'una straniera diviene austriaco in seguito a legittimazione per matrimonio col padre austriaco. Nel silenzio del Codice si considera generalmente come austriaco il figlio trovato su territorio austriaco e di nazionalità sconosciuta.

#### S. U. Nord America.

È cittadino il nato negli Stati Uniti sottoposto alla loro giurisdizione e non suddito d'alcuna potenza straniera (1866), e il nato o nascituro fuori della giurisdizione degli Stati Uniti da padre che al tempo della nascita era cittadino (1855). Sfuggono alla *lex soli* soltanto i figli di padre che goda della extraterritorialità. Chi nasce all'estero da padre cittadino prende la nazionalità del padre, ma non può prevalersene di fronte al paese natale se questo lo rivendica *jure soli*. Chi ha doppia nazionalità può nell'anno che segue alla maggiore età

optare, ma non può prendere la nazionalità americana che stabilendosi negli Stati Uniti. Inoltre il padre americano per la nazionalità de' suoi autori non può trasmettere questa nazionalità ai figli se non è andato egli stesso ad abitare per un certo tempo nella patria di origine.

### **Brasile.**

E cittadino il nato nel territorio brasiliano anche da padre straniero, purchè questo non si trovi al servizio del suo Stato, e il nato all'estero da padre brasiliano o fuori matrimonio da madre brasiliana, se viene a stabilirsi nella Repubblica. E cittadino il nato all'estero da padre brasiliano al servizio del suo Stato ancorchè non si stabilisca al Brasile.

### **Repubblica Argentina.**

Sono cittadini argentini tutti i nati in territorio argentino, qualunque sia la nazionalità dei genitori, fatta eccezione pei diplomatici; tutti i figli dei genitori argentini se optano per questa nazionalità e tutti i figli nati su nave da guerra argentina o in legazione argentina, o in alto mare su nave di bandiera argentina.

## **Cittadinanza per elezione o beneficio di legge. Concessione di naturalità.**

### **Codice civile italiano e leggi di complemento.**

E reputato cittadino il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, se ha accettato impiego pubblico nel Regno, o ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, o ha altrimenti soddisfatto alla leva militare. Diviene cittadino il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, se entro l'anno dalla età maggiore ne faccia la prescritta dichiarazione, e fissi entro l'anno da questa il suo domicilio nel Regno. Il primo e il secondo caso si estende anche al figlio dello straniero che non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel Regno, e al figlio di padre ignoto e di madre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento.

Si concede la piccola naturalità per decreto reale senza parere del Consiglio di Stato. Si concede la naturalità per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, con l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici, ma con sospensione di 6 anni alla eleggibilità a membro del Parlamento, a chi da 6 anni risiede nel Regno o in Colonia o per 4 anni ha prestato servizio all'Italia anche all'estero, o da

3 anni risiede nel Regno o in Colonia e ha sposato una cittadina, ovvero ha reso segnalati servigi all'Italia (Legge Sonnino 1906). Si concede la naturalità per decreto reale, con tutti i diritti politici, agli italiani non appartenenti al Regno (Legge elettorale politica e legge Sonnino). Si concede la grande naturalità, con tutti i diritti politici, per legge. Si concede la naturalità, con l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici, per decreto del ministro dell'interno, d'accordo con quello degli esteri, ai figli di già italiani, che non optarono per la qualità di cittadini o optarono per la cittadinanza estera (Legge di emigrazione 31 gennaio 1901). Il naturalizzato per decreto deve prestare giuramento.

### *Presente disegno di legge.*

Acquista la cittadinanza lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, se presta servizio militare o accetta un impiego, se compiuto il ventesimo anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° di eleggere la cittadinanza italiana, se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine suddetto di voler conservare la cittadinanza straniera. Tali disposizioni si applicano anche allo straniero per il quale il padre o la madre o l'avo paterno sieno stati cittadini per nascita.

La cittadinanza italiana comprendente il godimento dei diritti politici può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, allo straniero che prestò per 3 anni servizio allo Stato italiano anche all'estero o che risieda da almeno 5 anni nel Regno o che risieda da 3 anni nel Regno e abbia reso notevoli servigi all'Italia, ovvero abbia contratto matrimonio con una cittadina; a chi potendo divenire cittadino per beneficio di legge omise di farne dichiarazione, pur che sia da un anno residente. La cittadinanza può essere concessa per legge speciale a chi abbia reso all'Italia servigi di eccezionale importanza. Resta la concessione della cittadinanza con diritti politici, per decreto reale, agli italiani non appartenenti al Regno. Il naturalizzato per decreto deve prestare giuramento.

### **Francia.**

E cittadina la straniera che sposa un francese. Possono essere naturalizzati gli stranieri che abbiano chiesto da tre anni almeno di stabilire il loro domicilio in Francia, gli stranieri che provino una residenza ininterrotta decennale o l'esercizio per egual tempo d'una funzione conferita dal Governo, e gli stranieri ammessi da un anno a fissare la residenza in Francia, se hanno reso importanti servigi, se vi hanno apportato capacità segnalate, introdotto industrie o inven-

zioni utili o fondato stabilimenti industriali o agricoli, o se hanno appartenuto al servizio militare nelle colonie o nei protettorati francesi. I naturalizzati nella forma ordinaria esercitano tutti i diritti di cittadino francese (Costituzione del 1852). I minori di genitori stranieri divenuti cittadini francesi, sono francesi, salvo che l'anno che segue la maggiore età vi rinunzino.

La donna maritata a uno straniero naturalizzato e i figli maggiori di questo possono ottenere la cittadinanza francese. I discendenti delle famiglie protestanti, proscritte alla revoca dell'editto di Nantes, sono cittadini francesi, e ne godono i diritti se tornano in Francia e vi stabiliscono il domicilio (Legge 1790). Ma occorre per ogni caso un decreto (Legge 1889). L'ammissione al domicilio in Francia è condizione pregiudiziale alla naturalizzazione, e assicura i diritti civili. Ma ne cessa l'effetto, se dopo 5 anni non si domanda la cittadinanza o se questa è rifiutata. In caso di morte la durata della residenza profitta alla moglie e ai figli che erano minori al momento del decreto di autorizzazione.

#### **Germania.**

La straniera che sposa un tedesco prende la nazionalità di suo marito. La nazionalità locale si acquista da un tedesco di altro Stato in virtù d'un atto dell'autorità amministrativa superiore. Secondo la legge del 1867 su la libertà d'emigrazione da uno Stato confederato all'altro l'ammissione non può essere riacusata che in rari casi per ragioni di pubblica sicurezza. Lo straniero diviene cittadino d'uno Stato tedesco per naturalizzazione che si concede a chi gode de' suoi diritti secondo la sua legge nazionale o in difetto è debitamente rappresentato dal suo rappresentante legale, se prova la sua buona condotta, se ha un domicilio proprio o presso persone domiciliate nel luogo dove intende stabilirsi, se è in istato di provvedere al mantenimento suo e della famiglia. Inoltre molti Stati richiedono parecchie altre condizioni. Equivale a naturalizzazione la nomina a un servizio pubblico mediato o immediato o a una funzione ecclesiastica, scolastica o municipale se nessuna riserva è espressa nell'atto di nomina. Lo straniero diviene così cittadino dello Stato dove lo chiama il suo servizio come funzionario dell'impero. Se esercita le funzioni fuori del territorio dell'impero nessuno Stato confederato può riacusargli la naturalizzazione. Salvo eccezione espressa, la naturalizzazione del capo di famiglia si estende alla moglie e ai figli minori. Le figlie che sono, o sono state maritate non vi sono comprese. L'adozione d'un tedesco non conferisce all'adottato la nazionalità. L'ammissione o la naturalizzazione conferisce immediatamente all'interessato tutti i diritti e gli impone tutti gli obblighi che derivano dalla nazionalità.

### Inghilterra.

La straniera che sposa un cittadino inglese prende la nazionalità del marito. La semi-naturalizzazione è concessa per patenti reali allo straniero, gli dà i diritti civili ma lo esclude dal Parlamento e dal Consiglio privato e da ogni funzione civile e militare. In seguito alla legge del 1870, poichè lo straniero gode di pieno diritto di questa semi-naturalizzazione, essa ha perduto il suo carattere. La naturalizzazione ordinaria può essere concessa dall'autorità a chi risiede da 5 anni nel Regno o ha reso servigi all'estero durante lo stesso tempo. Dà tutti i diritti, ma non l'accesso al Parlamento o al Consiglio privato. La grande naturalizzazione che parifica all'inglese di nascita avviene per legge. La naturalizzazione concessa al capo di famiglia si estende di diritto alla moglie, si estende anche ai figli minori purchè abitino col padre o con la madre vedova che ha ottenuto la naturalizzazione in una parte qualunque del Regno o col padre nel paese straniero, dove questi si trova pel servizio della Corona.

### Austria.

Acquista la nazionalità la straniera che sposa un austriaco. Acquistano la nazionalità gli stranieri che ne facciano domanda al Governatore della provincia, che s'informa della moralità e dei mezzi di esistenza dell'istante e si assicura che è stato ammesso come cittadino in un comune del paese. Il naturalizzato deve prestar giuramento. Vi è un'altra naturalizzazione che può essere concessa dopo inchiesta per graziosa decisione dal ministro dell'interno. La residenza di dieci anni che prima importava naturalizzazione ora non è più che una condizione pregiudiziale, di cui d'altra parte si può essere dispensati. La naturalizzazione si estende alla moglie e ai figli minori. I maggiori conservano la loro nazionalità, e la conservano anche i minori legittimi nati dal primo matrimonio d'una donna straniera divenuta in seconde nozze austriaca. Lo straniero naturalizzato ha tutti i diritti e gli obblighi d'un austriaco di nascita; sebbene abbia soddisfatto alla legge militare del suo paese d'origine è sottoposto a tutti i doveri della classe alla quale appartiene.

### S. U. Nord America.

La straniera che sposa un americano diviene cittadina (1855) e si presume restar tale anche dopo sciolto il matrimonio se conserva la residenza agli Stati Uniti o, vivendo all'estero, se si fa iscrivere dal Console (1907). La costituzione del 1777 stabilì che il Congresso ha il potere di dettare per tutti gli Stati dell'Unione una regola uniforme di naturalizzazione e che ciascuno Stato è obbligato a ricono-

scere a ogni cittadino d'un altro Stato tutti i diritti e privilegi che concede al proprio. Ora (legge 1906), la naturalizzazione degli stranieri è posta sotto la vigilanza d'un ufficio federale che può opporre il veto alla domanda. Può domandare la naturalizzazione il diciottenne che abbia risieduto per 5 anni nell'Unione e per un anno nello Stato al quale fa istanza, abbia tenuta buona condotta, rinunci espressamente ad ogni vincolo di appartenenza anteriore, affermi che non è anarchico e non aderisce alla dottrina della poligamia, provi, salvo eccezioni, che conosce la lingua inglese. La concessione avviene con alcune formalità. Se il naturalizzato ha poi difficoltà con la propria patria non può contare su la protezione degli Stati Uniti. La naturalizzazione non può essere concessa nè ai Giapponesi nè ai Cinesi (legge 1882). La naturalizzazione del padre di famiglia si estende alla moglie se può acquistare la nazionalità americana e ai figli minori, purchè si trovino negli Stati Uniti o vi raggiungano più tardi i genitori.

### **Brasile.**

Sono brasiliani gli stranieri che si trovavano nel Brasile nel 1889 (proclamazione della Repubblica) e che nei 6 mesi dopo la costituzione non hanno manifestato la volontà di conservare la nazionalità d'origine. Acquistano la cittadinanza gli stranieri residenti che possiedono al Brasile immobili o hanno per moglie una brasiliana o hanno figli brasiliani se non hanno manifestato la volontà di conservare la nazionalità d'origine, e gli stranieri naturalizzati in altro modo. La naturalizzazione espressa può chiedersi dallo straniero maggiorenne di buona condotta e residente da due anni. Tale tempo di residenza non è necessario a chi possiede immobili o stabilimenti industriali o ha sposato una brasiliana o si raccomanda per le sue capacità, le sue cognizioni e la sua attività professionale. Non è richiesto neppure ai figli d'uno straniero naturalizzato, nati fuori del paese prima della naturalizzazione del padre. Non possono naturalizzarsi gli stranieri che si trovano sotto accusa o condanna per omicidio, furto, bancarotta, falso, contrabbando, frode, falsa moneta o traffico di prostituzione. Diviene brasiliana la straniera che sposa un brasiliano. Lo straniero naturalizzato non può essere nè presidente nè vice presidente della Repubblica, può essere Senatore dopo 6 anni, Deputato dopo 4 anni.

### **Repubblica Argentina.**

Sono naturalizzati argentini i giovani di 18 anni compiuti con 2 anni di residenza. Sono dispensati da questa coloro che hanno con funzioni pubbliche servito onorevolmente la Repubblica o una delle provincie o prestato servizio nell'esercito o nella marina, o fondato una industria nuova o introdotto una scoperta utile, o intrapresa o

costruita una strada ferrata o acquistato terre in una delle colonie sul territorio argentino o compiuto le funzioni di professore; e coloro che abitano e popolano territori ancora inoccupati o hanno sposato un'argentina. I figli d'uno straniero naturalizzato ancor minori al momento della naturalizzazione e nati all'estero, possono ottenere la naturalizzazione incorporandosi nella guardia nazionale. I naturalizzati godono di tutti i diritti, eccetto che della eleggibilità a presidente o a vice presidente della Repubblica, a Senatore o a Deputato, per la quale occorre un certo numero d'anni. In compenso sono per 10 anni liberi di accettare o ricusare il servizio militare.

## **Perdita della cittadinanza.**

### **Codice civile italiano e leggi di complemento.**

Può eleggere la qualità di straniero entro l'anno dalla maggiore età il figlio, nato e residente nel regno, di padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento. Lo stesso pel figlio di padre ignoto e madre che abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento. Può eleggere la qualità di straniero entro l'anno dalla maggiore età il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni non per commercio. Perde la cittadinanza chi dichiara di rinunciarvi e si trasferisce in paese estero, chi ha ottenuto la cittadinanza in paese estero e chi senza permesso del Governo abbia accettato impiego da un Governo estero o sia entrato al servizio militare di potenza estera. Chi perde la cittadinanza a norma dell'art. 11 non è tuttavia esente dagli obblighi del servizio militare nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

### *Presente disegno di legge.*

Può rinunciare alla cittadinanza il cittadino nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto cittadino proprio, quando vi è divenuto maggiore o emancipato. Perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la residenza; chi, sempre con residenza all'estero avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla propria (il Governo può dispensare dalla condizione di trasferimento della residenza), e chi avendo accettato impiego da un Governo estero o essendone entrato al servizio militare vi persista non ostante intimazione del Governo in contrario. La perdita della cittadinanza nei casi preveduti dall'art. 8 non esime dagli obblighi militari, salve le facilitazioni concesse da leggi speciali.

### Francia.

Perde la cittadinanza il francese naturalizzato all'estero o che acquista a sua domanda la cittadinanza straniera per effetti di legge. Se è sottoposto agli obblighi del servizio militare non perde la qualità di francese, ove non sia stato a ciò autorizzato. Perde la cittadinanza il francese che trovandosi in uno dei casi di opzione fra la nazionalità francese e una nazionalità straniera rinunzia a quella; il francese che avendo accettato funzioni pubbliche da un Governo straniero le conserva non ostante il divieto del Governo francese, e il francese che senza autorizzazione del Governo prende servizio militare all'estero, eccetto che non sia incorporato per forza, o che si tratti di una milizia borghese incaricata di vigilare la sicurezza pubblica (Codice civile e legge 1889). Perde la cittadinanza anche il francese che compra e possiede schiavi (legge 1848) e la francese che sposa uno straniero, quando la legge del marito le conferisce la nazionalità di questo (Codice civile). Si ritiene dalla dottrina che la perdita della cittadinanza del francese che ha acquistato una nazionalità straniera non tragga alla stessa sorte la moglie e i figli minori.

### Germania.

Perde la cittadinanza chi ha ottenuto una liberazione dietro domanda per la quale deve emigrare. La domanda può essere fatta anche per conto di minori o d'incapaci con le debite approvazioni. Non si concede la liberazione a chi è obbligato al servizio militare e ha da 17 a 25 anni se non produce certificato della locale Commissione militare attestante che non chiede la liberazione pel solo scopo di sfuggire al servizio; non è accordata ai soldati di terra o di mare che fanno parte del servizio attivo nè agli ufficiali in congedo e agli impiegati dell'armata finchè non sono liberati dal servizio; non è accordata alle persone che fanno parte della riserva e della Landwehr e che non hanno la qualità d'ufficiali, a partire dal giorno in cui sono stati chiamati in servizio attivo. In caso di guerra l'Imperatore può prendere speciali provvedimenti. Il permesso di emigrazione importa la perdita della nazionalità, ma non ha effetto se nei 6 mesi non si trasporti il domicilio fuori dell'Impero o si acquisti nazionalità di altro Stato. Salvo deroga, la perdita si estende alla moglie e ai minori se anch'essi hanno emigrato nei 6 mesi. Perde la nazionalità chi incorra in sentenza di decadenza, sia perchè risedendo all'estero non ha obbedito all'ingiunzione di tornare in caso di guerra, sia perchè entrato al servizio di un Governo estero non ha obbedito all'ingiunzione di lasciarlo. La perde chi dimora 10 anni ininterrotti all'estero senza passaporto o immatricolazione o dopo la perenzione di questi. La perde la cittadina che si marita allo straniero se per legge acquista

la nazionalità del marito. Il figlio naturale di madre tedesca perde la nazionalità se è legittimato dal padre straniero.

### **Inghilterra.**

In seguito alla legge del 1870, perde la cittadinanza l'inglese maritata a uno straniero, di cui per legge acquista la nazionalità. Dopo la morte di questo può ottenere la reintegrazione, risiedendo nel territorio inglese. La perde chi ha ottenuto altra cittadinanza, ma resta responsabile dei reati precedenti e si espone a processo per alto tradimento se si tratta di Stato che sia in guerra con la Gran Bretagna. La perde lo straniero naturalizzato inglese che vi rinunci nel modo prescritto. Tale rinuncia in tanto ha valore in quanto la patria d'origine del rinunziante la ritiene efficace. Perdono la cittadinanza i figli nati in Inghilterra da genitori stranieri o all'estero da genitori inglesi che maggiori e capaci optino per l'altra nazionalità rinunciando all'inglese. La perdono anche la moglie e i figli d'un inglese divenuto straniero, se risiedono con lui nella nuova patria.

### **Austria.**

Si perde la nazionalità dall'austriaca che sposi uno straniero, dal figlio naturale d'un'austriaca legittimato da padre straniero, da chi non ottemperi nel termine fissato a un ordine di ritorno dell'autorità militare. Si perde da chi emigri con l'animo di non ritornare che risulta dal certificato di emigrazione o in difetto dall'accettazione senza permesso di funzioni civili o militari, dal soggiorno non interrotto per 5 anni all'estero, senza che vi si possiedano immobili o stabilimenti di commercio o d'industria, e quando si è presa con sè in tutto o in parte la famiglia ovvero l' avere. Fuori di questi casi si perde la cittadinanza con un soggiorno non interrotto di dieci anni all'estero.

Le disposizioni su l'emigrazione erano dapprima severissime. Ora si richiedono soltanto speciali permessi per chi è sottoposto al servizio militare attivo o di riserva.

### **S. U. Nord America.**

Si può rinunciare alla nazionalità americana (legge 1868). Le norme intorno alla perdita della cittadinanza, eccetto le disposizioni della legge 27 giugno 1906 circa l'annullamento in casi speciali dei certificati di cittadinanza, si trovavano piuttosto nei trattati con i singoli Stati stranieri. La legge del 1907 ha stabilito di considerare espatriato il cittadino naturalizzato in paese straniero secondo le leggi di questo o che abbia prestato giuramento a uno Stato straniero. Un cittadino straniero naturalizzato, dopo 2 anni di residenza nello Stato straniero donde viene o 5 in altro Stato, si presume aver perduto la cittadi-

nanza americana. Può per altro provarsi il contrario. L'americana che sposa uno straniero segue la nazionalità del marito.

### **Brasile.**

Perde la cittadinanza chi è naturalizzato in altro Stato, accetta senza permesso del Governo una funzione o una pensione da uno Stato straniero. La brasiliana che sposa uno straniero non perde la sua nazionalità, sebbene segua la condizione civile del marito. Sciolto il matrimonio, ritorna in tutto il suo vigore la nazionalità d'origine, purchè ella dichiari di stabilire il suo domicilio al Brasile.

### **Repubblica Argentina.**

La legge del 1869 non contiene disposizioni sulla perdita e sul riacquisto della cittadinanza. Si limita a stabilire che coloro che si sono fatti naturalizzare all'estero o che hanno accettato funzioni od onorificenze d'un governo straniero senza l'autorizzazione del Congresso o che si sono resi rei di bancarotta fraudolenta non possono esercitare i loro diritti politici nella Repubblica. La cittadinanza dunque pare indelebile.

## **Riacquisto.**

### **Codice civile italiano e legge di complemento.**

Può riacquistare la cittadinanza la già cittadina vedova di straniero, se risieda nel Regno o vi rientri e dichiari di fissarvi il suo domicilio. I figli di chi ha perduto la cittadinanza la riacquistano facendone dichiarazione entro l'anno dall'età maggiore e fissando il domicilio nel Regno entro l'anno dalla dichiarazione, come pure se hanno accettato un impiego pubblico nel Regno, o hanno servito o servono nell'armata nazionale di terra o di mare od hanno altrimenti soddisfatto alla leva militare. Riacquista la cittadinanza chi rientra nel Regno con permesso speciale del Governo, chi rinuncia alla cittadinanza straniera, all'impiego e al servizio militare accettati in paese estero, chi dichiara di fissare e fissa nell'anno il domicilio nel Regno.

### *Presente disegno di legge.*

Riacquista la cittadinanza chi presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego; chi dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o prova di aver rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero, esercitati non ostante divieto, pur che abbia stabilito o stabilisca entro l'anno la residenza nel Regno; chi da due anni risiede nel Regno se la perdita della cittadinanza era de-

rivata da acquisto di cittadinanza straniera. In questi due ultimi casi per altro il Governo può inibire il riacquisto su conforme parere del Consiglio di Stato. Riacquista la cittadinanza senza obbligo di residenza chi abbandonò la residenza dello Stato cui apparteneva e la trasferì in altro Stato estero, di cui non assume la cittadinanza, pur che vi sia il preventivo permesso del Governo.

#### **Francia.**

La francese divenuta straniera per matrimonio può, dopo lo scioglimento, riacquistare la cittadinanza con l'autorizzazione del Governo pur che risieda in Francia o vi torni dichiarando che vuole stabilirvisi. Il francese che senza autorizzazione ha preso servizio militare all'estero non può tornare in Francia che in forza del permesso per decreto, nè riacquistare la cittadinanza francese, se non adempiendo alle condizioni imposte agli stranieri per ottenere la naturalizzazione. Fuori di questi due casi il francese che ha perduto la cittadinanza può riacquistarla con un decreto di reintegrazione purchè risieda in Francia. La cittadinanza può essere concessa con lo stesso decreto alla moglie e ai figli maggiori se la chiedono. I minori divengono francesi di pieno diritto eccetto che non rinuncino alla cittadinanza nell'anno che segue alla maggiore età.

#### **Germania.**

Il tedesco che ha perduto la cittadinanza per dimora decennale all'estero, se non ha acquistato una nuova nazionalità può ricuperarla con domanda senza obbligo di stabilirsi nel territorio tedesco. Il solo fatto di stabilirvisi in modo permanente gli permette di richiedere un atto di ammissione che gli dà la nazionalità sottopondolo però anche retroattivamente agli obblighi della legge militare. Tali benefici possono essere invocati anche dalla moglie e dai figli minori. In tutti gli altri casi non v'è riacquisto se non coi modi della naturalizzazione.

#### **Inghilterra.**

Eccetto il caso dell'inglese divenuta straniera per matrimonio che può tornare inglese come si è visto, non esistono altri casi di riacquisto; non restano che i modi ordinari di naturalizzazione.

#### **Austria.**

Esistono soltanto i modi ordinari della naturalizzazione. Nel trattato austro-americano del 1870 è stabilito che l'austriaco naturalizzato americano che ritorni in patria non è sottoposto pel ricupero della nazionalità di origine ad alcun termine di domicilio.

### S. U. Nord America.

Non sembrano esistere modi speciali di riacquisto, ma soltanto le regole generali della naturalizzazione. L'americana, per altro, divenuta straniera, per matrimonio, sciolto questo riacquista la cittadinanza restando negli Stati Uniti o, se è fuori, facendosi iscrivere entro un anno dal Console o tornando nello stesso termine a risiedere in patria.

### Brasile.

È preveduta dalla Costituzione una legge speciale su la reintegrazione della nazionalità, ma non ci è nota.

### Repubblica Argentina.

I diritti politici possono essere soltanto restituiti dal Congresso, ma si tratta di diritti politici non di cittadinanza, che, essendo indelebile, non si perde e non si riacquista.

## Sorte della moglie e dei figli minori. <sup>(1)</sup>

### Codice civile italiano e leggi di complemento.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini se hanno anch'essi fissato la residenza nel Regno, ma possono optare per la qualità di straniero entro l'anno dalla maggiore età. La moglie e i figli minori di chi ha perduto la cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la residenza nel Regno. La cittadina maritata a uno straniero diviene straniera, se col fatto del matrimonio acquista la cittadinanza del marito.

### *Presente disegno di legge.*

La donna maritata anche se separata non può assumere cittadinanza diversa da quella del marito. La straniera che si marita a un cittadino diviene cittadina e vi si conserva anche vedova salvo che ritenendo o trasportando all'estero la residenza riacquisti la cittadinanza di origine. La cittadina che si marita allo straniero perde la cittadinanza, se pel fatto del matrimonio le si comunichi quella del marito. Sciolto il matrimonio, ritorna cittadina se risiede nel Regno o vi rientra e dichiara di volere il riacquisto. Equivale alla dichiarazione la residenza nel Regno ultrabiennale, qualora non vi sieno figli.

(1) Per gli Stati esteri questo titolo si trova fuso con gli altri.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie residente con lui perde la cittadinanza se quella del marito le si comunichi, ma può recuperarla come sopra. Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie residente con lui acquista la cittadinanza. Se però i coniugi sono legalmente separati e non esistono figli, che acquistino la nuova cittadinanza del padre, la moglie può dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria. I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risedendo all'estero conservino per la legge dello Stato a cui appartengono la cittadinanza straniera. Il figlio dello straniero divenuto cittadino può entro l'anno dalla maggiore età o emancipazione dichiarare di eleggere la cittadinanza d'origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza, risedendo col genitore e acquistando per legge la cittadinanza di uno Stato straniero, divengono stranieri, salvo i benefici degli articoli 3 e 9. Ciò anche se la madre abbia cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Resta invece inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto, se la madre muti cittadinanza per nuove nozze.

---